Centro Studi

Le c.d. “navette turistiche”

di Marco Massavelli Vice Comandante Polizia Municipale Druento (TO)

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha approvato la disciplina relativa all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità delle c.d. «navette turistiche». Il decreto ministeriale 9 ottobre 2015, n. 193 (pubblicato sulla G.U. n. 283, del 4 dicembre 2015) classifica la navetta turistica tra i veicoli atipici, di cui all’articolo 59, codice della strada, e la definisce come il veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turisticoricreativi e attrezzati per tale utilizzo. La circolazione della navetta turistica deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada. La navetta turistica deve raggiungere una velocità massima non superiore a 25 km/h, e non è idonea al traino. Ai fini della circolazione su strada, la navetta turistica è assimilata ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), codice della strada: categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t. Il decreto ministeriale precisa che la verifica periodica (revisione) della navetta turistica viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80, codice della strada: per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che non siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova. La circolazione delle navette turistiche è subordinata all'immatricolazione, con le modalità e le formalità previste dall'articolo 93, codice della strada. Per condurre le navette turistiche è necessario essere in possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso. La navetta turistica, già immessa in circolazione in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo ed in Turchia, per l'immissione in circolazione su strada in Italia è soggetta alla verifica delle condizioni di idoneità alla circolazione e di protezione degli utenti, sulla base di certificazioni rilasciate nei Paesi di provenienza, da effettuarsi presso i Centri Prova Autoveicoli del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti. Il veicolo deve avere le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive: Lunghezza: fino ad un massimo di 6,00 m. (tutto compreso, escluse sporgenze laddove previsto da norme vigenti). Larghezza: massima 2,00 m. (tutto compreso, escluse sporgenze laddove previsto da norme vigenti). Altezza massima: 2,50 m. (tutto compreso, escluse le sporgenze laddove previsto da norme vigenti). Altezza minima interna del vano passeggeri: 1,50 m. Massa massima ammessa a pieno carico: 2.500 kg. Massa minima in ordine di marcia: non inferiore a 450 kg. (esclusa la massa delle batterie). Velocita' massima per costruzione: 25 km/h (si applicano le procedure del regolamento ECE 68). Assi numero: 2, ruote numero: 4. Obbligo di parabrezza. Caratteristiche dell'allestimento interno del veicolo: Sedili: le dimensioni minime devono essere: Larghezza: 400 mm. Profondita': 350 mm. Altezza dello schienale: 350 mm. Distanza fra le due file di sedili: 650 mm. (la misura va effettuata a 650 mm dal pavimento). Distanza fra sedili contrapposti: 1.300 mm (la misura va effettuata a 650 mm dal pavimento). Non e' ammesso il trasporto di persone in piedi. Porte/uscite: i veicoli devono essere dotati o di porte o di equivalenti sistemi di protezione laterali degli occupanti. Le porte se presenti, devono essere dotate di un meccanismo di chiusura. I comandi di apertura delle porte devono essere opportunamente protetti dalla possibilita' di azionamento accidentale durante la marcia. Dimensioni minime delle uscite: Larghezza 400 mm; Finestrino, se presente: la superficie del finestrino deve poter contenere un rettangolo di 400 x 700 mm. La parte interna del veicolo non deve presentare asperita' pericolose e spigoli vivi; il raggio di curvatura minimo delle parti sporgenti non deve essere inferiore a 5 mm. Il veicolo deve essere equipaggiato con motore di trazione elettrico. Potenza nominale continua massima: 15 KW. Rapporto massimo potenza/massa complessiva (a p.c.): 7,5 KW/t. Deve essere prevista una sede per estintore ed uno spazio per il posizionamento di una cassetta di pronto soccorso.